



Paolo Napoli
NOTAIO

Allegato "A" al numero 877 di rep./fascicolo 724

STATUTO

della "Fondazione MONFERRATO LIVE EXPERIENCE"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la "Fondazione Monferrato Live Experience Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "Fondazione Monferrato Live Experience E.T.S."

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Monferrato Live Experience Ente del Terzo Settore".

ART. 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede in Casale Monferrato via Savio 14.

L'indirizzo potrà essere variato con semplice delibera del Consiglio di amministrazione con successiva comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altre sedi operative.

Le convocazioni e le riunioni del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione non debbono necessariamente effettuarsi e svolgersi presso la sede sociale; potranno svolgersi in altro luogo purchè in Piemonte.

La sua durata è a tempo indeterminato.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione opera nell'area geografica del Monferrato di cui Casale fu l'antica "Capitale del Monferrato" e più particolarmente nel Territorio Casalese e della sua Comunità, rafforzando l'identità individuale e collettiva dei Comuni partecipanti, nel rispetto delle diverse realtà operative, alla ricerca di comuni denominatori sul piano valoriale, strategico, culturale e operativo. In particolare svolge attività di interesse generale individuate al comma 1 dell'art. 5 lettere e), f), i), k) e t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

La Fondazione promuove e trasmette, la cultura storica, turistica e ambientale nel territorio della propria operatività istituzionale con interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico.

Organizza e gestisce attività culturali, storiche, artistiche, turistiche, ricreative e di sostegno economico, di interesse sociale e religioso, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, compresa l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

ART. 4 - ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione, coerentemente a quanto sopra disposto, contribuisce ad ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi.

La Fondazione potrà promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali e con personalità ed istituzioni italiane e straniere che possano favorire la realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le manifestazioni organizzate.

Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. Essa potrà, se ritenuto opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti.

Svolgere e promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore.

Progettare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi.

Promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia destinata in beneficenza, per le finalità sopra indicate.

Favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, da svolgere in via connessa quali attività strumentali.

Favorire ed attuare ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale del territorio di riferimento.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART.5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio minimo della Fondazione ai sensi dell'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), liquido e disponibile.

Il patrimonio della Fondazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è composto:

- 1 - dal fondo iniziale di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili o altre utilità, effettuati dai Fondatori;
- 2 - dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- 3 - dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a patrimonio;
- 4 - dalla parte di ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse che, con la delibera del Consiglio di Amministrazione, siano specificamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- 5 - dai contributi attribuiti con specifica destinazione al patrimonio da enti e persone giuridiche nazionali e internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani e internazionali;
- 6 - da eventuali contributi, lasciati, donazioni effettuati da enti o privati destinati ad incremento del patrimonio. Qualora il patrimonio minimo risultasse diminuito di oltre 1/3 (un terzo) in conseguenza di perdite l'organo di amministrazione dovrà senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di as-

sociazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente. In caso di inerzia del sopracitato organo si dovrà attivare l'Organo di Controllo. Per le obbligazioni dell'Ente la Fondazione risponde soltanto col proprio patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai membri della fondazione, dell'organo amministrativo, ai partecipanti.

ART. 6 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- 1 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione stessa;
- 2 - da eventuali raccolte correlate alla percentuale di compartecipazione alle imposte sui redditi;
- 3 - da eventuali donazioni e contributi o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al patrimonio;
- 4 - da eventuali contributi concessi da enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani e/o internazionali di qualsiasi genere, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- 5 - dai contributi corrisposti in qualsiasi forma dai Partecipanti, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- 6 - dalle quote dei membri della Fondazione, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- 7 - dai ricavi dell'attività accessorie, strumentali o connesse oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette o indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma la Fondazione. Le rendite e le risorse della Fondazione sono utilizzate per il funzionamento della Fondazione stessa, secondo criteri di economicità, per l'adempimento degli oneri fiscali, per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati al perseguimento degli scopi della Fondazione, salvo reinvestimenti ovvero accantonamenti e riserve (obbligatorie o facoltative), proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea dei partecipanti.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, ricorrendone i presupposti.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

In attesa del riconoscimento, l'ente potrà provvisoriamente e cautelativamente dar luogo a qualche attività propedeutica.

ART. 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

§ Fondatori;

§ Partecipanti.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno dieci giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART.9 - FONDATORI

Sono Fondatori le persone fisiche o associazioni di persone senza scopo di lucro che hanno sottoscritto, in proprio o in forza di procura speciale, l'atto di costituzione e gli altri soggetti pubblici o privati che hanno partecipato all'atto costitutivo. Essi non sono tenuti ad ulteriori versamenti in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.

Tale qualifica, per quanto riguarda le persone fisiche, è vitalizia e non è trasmissibile.

Per quanto riguarda gli altri soggetti, la cessazione si verifica con la loro estinzione o con un mutamento dell'oggetto o della loro attività che diventi incompatibile con lo scopo e l'attività della fondazione; comunque la qualifica è intrasmissibile; in caso di loro trasformazione o fusione vale il criterio di incompatibilità di cui prima.

La qualifica di Fondatore successivo può essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione su istanza scritta dell'interessato inviata con mezzi idonei, avuto il parere vincolante del Consiglio di Indirizzo, ai soggetti che possono contribuire in modo significativo alla realizzazione degli scopi della Fondazione. Attribuzione o diniego dovranno essere motivati secondo i criteri di cui prima, tenendo anche conto delle caratteristiche del versamento e comunicati entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza con mezzi idonei. Contro il diniego non è ammessa doglianza.

ART. 10 - PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti, nazionali o internazionali che, condividendo le finalità della Fondazione, intendono aiutarla concretamente mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno anche contribuire, nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

II Consiglio di Amministrazione potrà determinare la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura almeno un anno e, in casi particolari, il

Consiglio di Amministrazione può deliberare una durata superiore precisandone il termine.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.

L'istanza di adesione scritta è inviata dall'interessato con mezzi idonei al Consiglio di amministrazione che deciderà motivatamente entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione. L'accettazione o il diniego motivati saranno comunicati con mezzi idonei all'interessato, fissando nel primo caso il contributo da inviare e il relativo termine.

ART. 11 - DECADENZA E RECESSO

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

§ estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

§ apertura di procedure di liquidazione;

§ fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali

§ altri casi di legge e ciò anche per le persone fisiche.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando per questi ultimi il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della stessa o gettino discredito o in altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio di indirizzo con decisione assunta dai due terzi dei membri non computandosi la presenza del membro escludendo.

La delibera è promossa dall'iniziativa di due membri almeno del consiglio di indirizzo o dal consiglio di amministrazione.

Il recesso è efficace dal momento della notifica per raccomandata RR alla Fondazione.

ART. 12 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

§ il Consiglio d'Indirizzo;

§ l'Assemblea di Partecipazione;

§ il Consiglio di Amministrazione;

§ l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Il segretario amministrativo, fra l'altro, verbalizza le riunioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e d'indirizzo, conservando ogni documentazione. Il predetto deve essere un membro del consiglio di amministrazione, nominato dal consiglio stesso art.17.

Il segretario terrà altresì il registro aggiornato dei partecipanti, dei relativi versamenti avvenuti o che dovranno essere regolarizzati.

ART.13 - CONSIGLIO D'INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi

vi della gestione della medesima.

In particolare:

- 1 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- 2 - approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- 3 - determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel numero di 7 o di 14. Fissa, con delibera, almeno un mese prima di ogni votazione per la nomina del consiglio di amministrazione il numero degli amministratori nominandi relativi ad ogni triennio.
- 4 - nomina, determinandone il compenso, sostituisce in caso di cessazione, revoca secondo quanto infra, i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- 5 - nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- 6 - nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- 7 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- 8 - delibera eventuali modifiche statutarie, purché sempre compatibili con lo scopo, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017; modifiche allo scopo saranno eccezionalmente possibili solo all'unanimità.
- 9 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
- 10 - delibera sugli altri oggetti non attribuiti per statuto al Consiglio di Amministrazione o all'assemblea dei partecipanti.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua mancanza, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario amministrativo.

ART.14 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E', però, sempre necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti per assumere le delibere di cui ai punti d, f, h di cui all'art.25 del codice del terzo settore.

Sono salve altre maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

ART. 15 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

Qualora siano ammessi i Partecipanti ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Partecipazione:

§ nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;

§ formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario amministrativo.

ART.16 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve esistere un intervallo di almeno 24 (ventiquattro) ore.

ART.17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Eccezionalmente il primo consiglio di amministrazione è composto di tre membri nominati nell'atto costitutivo e dura sino al 31 dicembre 2022.

Successivamente al primo la durata del consiglio è triennale; qualora alla sua scadenza non fosse in tempo rinnovato, il consiglio rimarrà in carica solo per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione.

Successivamente al primo la composizione normale del consiglio, ai sensi dell'articolo 13, sarà di 7 (sette) membri o di 14 (quattordici) membri compreso il Presidente, secondo quanto deciderà il Consiglio di indirizzo ex art.13 numero 3 con l'intesa che in caso di consiglio di 14 membri i numeri della composizione di cui sotto sono da intendersi raddoppiati per ogni nomina.

Esso sarà composto come segue:

§ 4 (quattro) dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

§ 2 (due) dai Partecipanti, ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

§ 1 (uno) dall'ente: "Comitato Casale Monferrato Capitale della DOC" con sede in Casale Monferrato via Trevigi 12, codice fiscale 91032390063, ai

sensi dell'art. 26 quinto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore. Qualora l'ente qui indicato non rivestisse o perdesse la qualifica di cui all'art.26 quinto comma sopra citato, l'individuazione di altro ente qualificato per la nomina sarà fatta volta per volta dal consiglio di indirizzo con delibera assunta sul modello di cui all'art.13 numero 3.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato con giusta causa.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte di chi ente o organo che ebbe a nominarlo.

La nomina dovrà avvenire nel più breve tempo possibile; nel frattempo il consiglio provvederà alla ordinaria amministrazione. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a - predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

b - predisporre ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione e conserva tutti i verbali attinenti a delibere di organi della fondazione a mezzo del segretario amministrativo;

c - delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

d - predisporre il bilancio di esercizio;

e - individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

f - nomina, ove opportuno, il Direttore Generale, nomina il Segretario Amministrativo; per il direttore generale determina compensi, qualifiche, compiti, durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo anche il modo di operare e l'eventuale rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri; qualsiasi convocazione di cui al presente statuto dovrà essere effettuata con i mezzi di cui prima.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale,

firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario amministrativo.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART.18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento o in attesa della sua nomina come da primo comma da parte del consiglio di indirizzo, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Attesochè la nomina del consiglio di amministrazione è a nomina plurima, sarà compito del Presidente organizzare le relative assemblee dei fondatori e dei partecipanti negli stessi giorni in prima e seconda convocazione, ma in orari diversi, convocando altresì per tali giorni l'ente cui spetta una nomina separata, ditalché si conosca possibilmente nello stesso giorno l'esito totale circa la nomina del consiglio.

Mancando eventualmente in prima convocazione l'esito positivo nello stesso giorno di tutti i soggetti di cui sopra, l'esito finale risulterà nel giorno della seconda convocazione.

La prima convocazione sarà quella del consiglio di indirizzo.

ART. 19 - ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea di Partecipazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, le adunanze si considerano tenute nel luogo in cui si trovano chi presiede ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

Comunque tutte le assemblee e riunioni in genere saranno convocate e si riuniranno normalmente presso la sede della fondazione, ma è fatta salva la facoltà della convocazione e riunione in luogo diverso purché in Piemonte.

Laddove debba esprimersi una votazione o del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione non sarà possibile il voto divergente. Quindi ogni votante non potrà che esprimere il proprio voto o come persona fisica o come rappresentante di un certo ente sicché per gli altri enti di cui sia eventualmente rappresentante legale non potrà esprimere ulteriore voto e gli stessi enti dovranno far intervenire altro soggetto legittimato o come organo dell'ente o come delegato.

Per quanto riguarda l'assemblea dei partecipanti ogni partecipante può esse-

re portatore di altra delega (una sola).

ART.20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 21 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 e seguenti del Codice del Terzo settore.

ART. 22 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

All'originale firmato:

Giancarlo Curti

Pier Augusto Mesturini

Emiliana Conti

Alberto Riccio

Alessandra Bozzo

Cavallari Paola teste

Loredana Miccichè teste

Paolo Napoli Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005. Casale Monferrato, 20 giugno 2022.